

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A516 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TPL BOLZANO

Provvedimento n. 27775

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 maggio 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTI gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 27635 del 10 aprile 2019, con il quale l'Autorità ha stabilito che SAD – Trasporto Locale S.p.A. ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE;

CONSIDERATO che, con la medesima delibera, l'Autorità ha applicato all'impresa citata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 2,5% del fatturato realizzato nel 2017 nel mercato relativo all'insieme delle linee di trasporto incluse nella concessione di cui essa è titolare per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico extraurbano di passeggeri su gomma nella Provincia di Bolzano;

CONSIDERATO che nella predetta delibera, l'ammontare della sanzione applicata a SAD – Trasporto Locale S.p.A. è stato erroneamente indicato in 1.147.275 milioni di euro in luogo di 1.147.275 euro a causa di un mero errore materiale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica di detto errore materiale;

DELIBERA

di modificare il provvedimento n. 27635 del 10 aprile 2019 come segue:

- ai punti 248 e 249, dopo la cifra 1.147.275, sono soppresse le parole “milioni di”;

- la lettera d) del deliberato è sostituita con la seguente “d) che, in ragione della gravità e durata delle infrazioni di cui al punto b), alla società SAD - Trasporto Locale S.p.A. venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 1.147.275 euro (unmilionecentoquarantasettemiladuecentosettantacinque euro)”.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera d) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con

addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo
